

SCHEMA TECNICA

FATTURAZIONE DI PERIODO NEL MERCATO RETAIL, NEL QUADRO DI EVOLUZIONE E SUPERAMENTO DEI REGIMI DI TUTELA DI PREZZO

216/2016/R/COM (*)

Con il documento per la consultazione 216/2016/R/COM l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico delinea gli orientamenti in tema di fatturazione di periodo, nell'ambito del procedimento per l'adozione di provvedimenti diretti all'attuazione delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 102/2014.

L'attuale consultazione, che segue il documento 405/2016/R/COM, si inserisce nel più generale contesto di evoluzione del mercato *retail* e di superamento dei regimi di tutela, da cui deriva la necessità che gli interventi prospettati tengano conto di un più ampio adeguamento della regolazione, anche con riferimento alle condizioni contrattuali, per effetto del nuovo assetto cui la normativa e il mercato stanno tendendo.

In particolare, l'evoluzione dei regimi di tutela porterà, per entrambi i settori (energia elettrica e gas naturale), ad un assetto a regime che prevede, da un lato, che la normale fornitura abbia luogo tipicamente nell'ambito del mercato libero e, dall'altro lato, che sia garantita la continuità del servizio per i clienti senza un contratto sul mercato libero attraverso il servizio universale/di ultima istanza. Tale evoluzione impone, tra il resto, una revisione della disciplina delle condizioni contrattuali attualmente praticabili per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nel mercato libero e nei regimi di tutela, tenendo conto che le condizioni contrattuali nell'ambito dei regimi di tutela sono state regolate dall'Autorità considerando principalmente l'esigenza di tutela di un cliente finale che ancora non si confronta con il mercato libero, rappresentano anche un importante strumento su cui i venditori fondano le proprie strategie e su cui i clienti devono essere adeguatamente informati per una scelta consapevole del proprio fornitore.

A tal fine l'Autorità intende rivedere la disciplina delle condizioni contrattuali della fornitura di energia elettrica e gas naturale, avviando nel corso del 2016 uno specifico provvedimento. Tale revisione deve essere improntata ai seguenti obiettivi: promuovere la concorrenza, tutelare i clienti finali e garantire il buon funzionamento del mercato, agevolare la comprensione la comparazione delle offerte.

In tale ambito l'Autorità intende prevedere che ciascun venditore offra ai propri clienti nel mercato libero anche un'*offerta standard* caratterizzata da condizioni contrattuali standardizzate, definite dall'Autorità, e con livelli di prezzo liberamente contrattati tra le parti. Con riferimento, invece, alle altre offerte di mercato libero proposte dal venditore, le clausole dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas verrebbero distinte tra:


- ✓ clausole non derogabili, od obbligatorie - necessarie per il buon funzionamento del mercato o per la tutela del cliente finale o imposte da disposizioni di legge e che, pertanto, devono

essere definite dall'Autorità e riportate come tali in tutte le offerte praticate dai venditori (sia nell'offerta standard che in tutte le altre offerte praticate nel mercato libero);

- ✓ clausole derogabili, o non obbligatorie - che possono essere oggetto di contrattazione tra le parti e dunque strumento strategico di differenziazione tra i diversi venditori. Sono pertanto inserite nell'offerta standard come definite dall'Autorità e inserite nei contratti delle offerte diverse dalla standard con le eventuali modifiche stabilite dal venditore.

Le clausole contrattuali definite per l'*offerta standard* si intendono obbligatoriamente applicate anche ai contatti di tutela gas e maggior tutela.

Figura 1 - Schema di evoluzione della disciplina delle condizioni contrattuali nel contesto di evoluzione del sistema di tutele di prezzo.



Per quanto riguarda l'ambito di applicazione degli interventi illustrati, confermando quanto delineato nel documento 405/2015/R/COM e quanto previsto dal provvedimento in tema di fatturazione di chiusura (100/2016/R/COM), esso è relativo:

- ✓ per il settore elettrico, a tutti i clienti (domestici e non domestici) connessi in bassa tensione;
- ✓ per il settore del gas naturale, a tutti i clienti con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno.

Ai fini del miglioramento delle misure utilizzate ai fini della fatturazione, il documento illustra, una serie di interventi, in modo da minimizzare la presenza di fatture inviate ai clienti finali basate su dati stimati. In tale ambito, con riferimento agli obblighi in capo alle imprese di distribuzione nel loro rapporto contrattuale con i venditori, vengono considerati gli obblighi di rilevazione per le imprese di distribuzione e la previsione di specifici indennizzi a carico delle medesime da corrispondere ai venditori qualora non siano rispettati gli obblighi di messa a disposizione dei dati di misura periodici.

Con riferimento, invece, al processo di fatturazione, nel documento vengono illustrati interventi in tema di:

- ✓ dati da utilizzare ai fini della fatturazione di periodo;
- ✓ incentivo all'utilizzo dell'autolettura;
- ✓ obblighi informativi in merito all'autolettura;
- ✓ disciplina delle fatture miste.

Al fine dell'omogeneizzazione delle regole di fatturazione e una maggiore chiarezza per il cliente finale, il documento descrive interventi in tema di:

- ✓ periodicità di fatturazione;
- ✓ vincoli alle emissioni di periodo;
- ✓ criteri di quantificazione dei consumi stimati;
- ✓ obblighi in tema di rateizzazione.

L'Autorità intende prevedere che tutti gli interventi prospettati siano efficaci una volta decorsi quattro mesi dall'approvazione del provvedimento in tema di fatturazione di periodo.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il **10 giugno 2016**.

La tabella di seguito allegata riporta, sinteticamente, gli orientamenti illustrati nel documento che pongono obblighi in capo ai venditori del mercato libero, definendo il contenuto delle clausole contrattuali inerenti alla fatturazione. In particolare, si riportano le clausole dell'offerta standard, il cui contenuto è definito dall'Autorità indicando, per le altre offerte del mercato libero, l'eventuale possibilità del venditore di modificarle definendo regole diverse. Si precisa che le clausole contrattuali definite per l'offerta standard si intendono obbligatoriamente applicate anche ai contatti di tutela gas e maggior tutela.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentoale.

Allegato – Sintesi degli orientamenti che impattano sulle clausole dei contratti di mercato libero

| PARAGRAFO DI RIFERIMENTO | ORIENTAMENTO | CLAUSOLE DA APPLICARE OBBLIGATORIAMENTE ALL'OFFERTA STANDARD | POSSIBILI DEROGHE PER ALTRE OFFERTE DEL MERCATO LIBERO |
|--------------------------|---|---|---|
| 4.26 - 4.27 | Dati da utilizzare ai fini della fatturazione di periodo | Ordine sequenziale di priorità dei dati da usare nella fattura: <ul style="list-style-type: none"> • dati di misura effettivi dell'impresa distributrice; • autoletture del cliente finale • dati di consumo stimati dal venditore; • dati di misura stimati dall'impresa distributrice | Clausola derogabile: il venditore nel mercato libero può individuare un ordine diverso da quello definito per i servizi di tutela e l'offerta standard, purché siano rispettate determinate condizioni |
| 4.28 | Dati da utilizzare nei ricalcoli di importi precedentemente fatturati sulla base di consumi stimati | I venditori non possono utilizzare dati di consumo stimati per effettuare ricalcoli di precedenti stime | Clausola non derogabile: il venditore nel mercato libero non può applicare una clausola diversa |
| 4.33, 4.40, 4.43 e 4.44 | Incentivo all'utilizzo dell'autolettura per i punti non telegestiti (elettrico) o senza smart meter (gas) | Obbligo di predisporre un sistema di autolettura e di indicare una finestra temporale per la comunicazione dell'autolettura | Clausola non derogabile: il venditore nel mercato libero non può applicare una clausola diversa |
| 4.35 e 4.41 | Incentivo all'utilizzo dell'autolettura per i punti telegestiti (elettrico) o con smart meter (gas) | I venditori devono acquisire l'autolettura del cliente in caso di bollette contabilizzanti consumi stimati per due mesi consecutivi. | Clausola non derogabile: il venditore nel mercato libero non può applicare una clausola diversa |
| 4.45 | Autoletture comunicate con reclamo o segnalazione telefonica | I venditori devono valutare la presa o non presa in carico dell'autolettura comunicata dal cliente tramite reclamo o segnalazione telefonica | Clausola non derogabile: il venditore nel mercato libero non può applicare una clausola diversa |
| 4.48, 4.50, 4.51 e 4.52 | Obblighi informativi sull'autolettura | Obblighi informativi (sia in bolletta che con altre modalità) a beneficio dei clienti e a carico dei venditori circa la possibilità di effettuare le autoletture e le modalità ed i tempi per effettuarle | Clausola non derogabile: il venditore nel mercato libero non può applicare una clausola diversa |
| 4.56 | Fatture miste | Divieto di emettere fatture miste per clienti le cui fatture hanno una periodicità mensile o sono basate su autoletture | Clausola derogabile: il venditore del mercato libero può stabilire in contratto una diversa regola inerente all'emissione delle fatture miste rispetto a quanto definito per l'offerta standard |
| | | Divieto di emettere fatture miste dopo un periodo in cui non è stata rispettata la periodicità di fatturazione | Clausola non derogabile: il venditore nel mercato libero non può applicare una clausola diversa |

| PARAGRAFO DI RIFERIMENTO | ORIENTAMENTO | CLAUSOLE DA APPLICARE OBBLIGATORIAMENTE ALL'OFFERTA STANDARD | POSSIBILI DEROGHE PER ALTRE OFFERTE DEL MERCATO LIBERO |
|-----------------------------|--|---|--|
| 4.63, Tabella 2 e Tabella 3 | Periodicità delle fatture | Definizione di periodicità minime di emissione delle fatture per l'elettrico e il gas | Clausola derogabile: il venditore del mercato libero può prevedere in contratto periodicità diverse, purché non inferiori a quelle definite l'offerta standard |
| 4.66, 4.67 e 4.68 | Vincoli all'emissione delle fatture di periodo | Obbligo di emettere le fatture entro un termine massimo dall'ultimo giorno fatturato e divieto di fatturare consumi successivi alla data di emissione della fattura. In caso di violazione del termine massimo il venditore corrisponde al cliente finale un indennizzo | Clausola non derogabile: il venditore nel mercato libero non può applicare una clausola diversa |
| | | Il termine massimo entro cui emettere la fattura è di 45 giorni | Il termine massimo può essere liberamente definito nel mercato libero, purché ne venga data adeguata evidenza in contratto |
| 4.73, 4.76 e 4.78 | Criteri di quantificazione dei consumi stimati | Obbligo di informare il cliente in fase precontrattuale che il dato di consumo annuo comunicato può essere usato per la quantificazione di eventuali stime che si rendessero necessarie. | Clausola non derogabile: il venditore nel mercato libero non può applicare una clausola diversa ed è soggetto al medesimo standard e al pagamento dell'indennizzo |
| | | Introduzione di uno standard generale sulle stime effettuate, che se violato vincolerà il venditore a effettuare stime, nei confronti di ciascun cliente finale, contingentate entro certi limiti pena il pagamento di un indennizzo al cliente | |
| 4.82 | Obblighi di rateizzazione | Obbligo di permettere la rateizzazione delle bollette nei casi di: <ul style="list-style-type: none"> fatturazione di importi anomali come da delibera 17/2016/R/com ritardo di emissione della fattura per un periodo superiore alla periodicità di fatturazione | Clausola derogabile: il venditore del mercato libero può prevedere in contratto modalità diverse di rateizzazione |